

# Circolare Notiziario n. 1/2022

27 gennaio 2022

ISSN 2465-3543



## IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



## APPROFONDIMENTI

- [Proroga Superbonus 110%](#) Pag. 4
- [Proroga detrazioni Irpef 50% e 65%](#) Pag. 5
- [Proroga della detrazione per acquisto di mobili](#) Pag. 6
- [Detrazione per interventi sulle facciate di edifici](#) Pag. 7
- [Bonus verde](#) Pag. 8
- [Determinazione dell'Irpef dal 2022](#) Pag. 9
- [Autodichiarazione aiuti di Stato](#) Pag. 10
- [Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi](#) Pag. 11
- [Credito d'imposta 2022 per ricerca, sviluppo e innovazione](#) Pag. 12
- [Nuova disciplina del patent box](#) Pag. 13



## STRUMENTI OPERATIVI

- [Check list dichiarazione Iva 2022](#) Pag. 14
- [Raccordo tra volume d'affari Iva e ricavi](#) Pag. 15
- [Check list verifica accesso regime forfetario 2022](#) Pag. 16
- [Check list regimi contabili](#) Pag. 18



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Verifiche contabili di inizio anno](#) Pag. 19
- [Autoliquidazione Inail 2021/2022](#) Pag. 20
- [Sospensione degli ammortamenti](#) Pag. 21
- [Durata ammortamento beni immateriali rivalutati](#) Pag. 22
- [Modelli Intrastat 2022](#) Pag. 23
- [Servizi di trasporto internazionale dal 2022](#) Pag. 25



## NON SOLO IMPRESA

- [Sospensione adempimenti per malattia o infortunio del professionista](#) Pag. 26
- [Misura degli interessi legali](#) Pag. 27



## AGEVOLAZIONI

- [Accesso al microcredito](#) Pag. 28



## SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di febbraio 2022](#) Pag. 29

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

**EDITORE E PROPRIETARIO:**  
Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33  
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN  
Partita Iva: 01392340202  
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202  
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

**SITO WEB:** [www.ratio.it](http://www.ratio.it)

**E-MAIL:** [servizioclienti@gruppcastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppcastelli.com)

**DIRETTORE RESP.:** Anselmo Castelli

**VICE DIRETTORE:** Stefano Zanon

**COORDINATORE SCIENTIFICO:** Stefano Zanon

**COORDINATORE DI REDAZIONE:**

Laurenzia Binda

**CONSIGLIO DI REDAZIONE:**

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,  
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina,  
Stefano Zanon

**COMITATO DI ESPERTI:**

O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,  
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,  
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,  
M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, F. Zuech

**PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:**

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

**DIFFUSIONE:** Circolare diffusa per e-mail.

**SERVIZIO ABBONAMENTI:**

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51  
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

**Informativa Privacy** - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - [privacy@gruppcastelli.com](mailto:privacy@gruppcastelli.com). I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.



## IN EVIDENZA

Notizie in sintesiULTIMI INVII  
DELL'ESTEROMETRO

- Anche nel 2022 dovrà essere gestito l'invio trimestrale dell'esterometro, con le seguenti modalità:
  - entro il 31.01.2022, per il 4° trimestre 2021;
  - entro il 2.05.2022, per il 1° trimestre 2022;
  - entro il 22.08.2022, per il 2° trimestre 2022 (ultimo invio).

FATTURE ESTERE  
TRAMITE SDI

- Dal 1.07.2022 i dati relativi alle operazioni nei confronti di soggetti non stabiliti saranno obbligatoriamente trasmessi con **codice destinatario "XXXXXXX"**, mentre i dati relativi alle e-fatture ricevute da soggetti non stabiliti saranno identificate dai **codici "tipo documento" "TD17", "TD18" e "TD19"**, rispettivamente per: acquisti di servizi esteri, acquisti di beni intracomunitari e acquisti di beni già presenti sul territorio nazionale.

INDICAZIONE  
IN FATTURA  
DELLE LETTERE  
D'INTENTO

- Il file Xml deve contenere **nel campo 2.2.1.14 "natura" il codice "N3.5"**, nel blocco "altri dati gestionali" per ogni singola dichiarazione d'intento: **nel campo 2.2.1.16.1 la dicitura "intento", nel campo 2.2.1.16.2 il numero del protocollo di ricezione** della dichiarazione ed il suo progressivo (separati dal segno "-" o dal segno "/"), **nel campo 2.2.1.16.4 la data della ricevuta telematica.**

AGEVOLAZIONI 4.0,  
IL SALDO COME  
ACCETTAZIONE

- L'Agenzia delle Entrate, in materia di bonus investimenti, ha affermato che in caso di appalto a terzi per la realizzazione di beni rientranti nel super o iper-ammortamento ovvero nel credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, l'investimento si intende realizzato anche nel caso in cui avviene l'accettazione tacita dell'opera da parte del committente, sebbene a precise condizioni. L'accettazione finale dell'opera costituisce momento di effettuazione dell'investimento quando nel contratto è prevista tale clausola a favore del cliente.
- Nel caso in cui il pagamento sia avvenuto anteriormente all'accettazione finale, "si potrebbe ritenere" l'investimento realizzato alla data del pagamento del saldo.

NOTA DI VARIAZIONE  
IN DIMINUZIONE

- L'Agenzia delle Entrate ha commentato le modifiche riguardanti il momento in cui il cedente/prestatore può recuperare l'imposta versata all'erario, ma non riscossa dal debitore sottoposto a procedura concorsuale.
- La nuova disciplina dispone che, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, totale o parziale, da parte del cessionario/committente a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, il cedente può esercitare il diritto di recuperare l'imposta a partire dalla data in cui il **cessionario/committente è assoggettato** a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che **omologa un accordo** di ristrutturazione dei debiti o dalla data di **pubblicazione** nel Registro delle Imprese di un piano attestato.
- La nota di variazione in diminuzione deve essere emessa, a pena di decadenza, **entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale** relativa all'anno di apertura della procedura concorsuale. Decorso inutilmente tale termine, è possibile presentare istanza di rimborso, nel termine biennale, ma solo se la mancata emissione della nota non sia imputabile all'inerzia colpevole del creditore.

CANONI TASSATI  
SENZA AVVISO  
DELLA RISOLUZIONE

- La C.T.R. Lombardia ha stabilito che i canoni delle locazioni di immobili commerciali sono imponibili anche se maturati, ma non percepiti, se il contribuente non dimostra, prima della risoluzione dichiarata giudizialmente, di avere dato comunicazione all'affittuario della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa e di avere effettuato all'Ufficio del Registro il versamento relativo alla comunicazione dell'avvenuta risoluzione.

DICHIARAZIONE  
PER BONUS  
PUBBLICITÀ ENTRO  
IL 10.02

- **Entro il 10.02.2022** dovrà essere trasmessa la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2021 da parte dei soggetti che hanno già presentato la comunicazione per l'accesso al bonus pubblicità nel 2021.
- La scadenza è stata posticipata (era il 31.01.2022) a causa di interventi di aggiornamento della piattaforma telematica.

VIDEO ASSEMBLEA  
PER SOCIETÀ DI  
CAPITALI

- L'art. 3 D.L. 228/2021 ha spostato **al 31.07.2022** il precedente termine (31.12.2021) per tenere in modalità audio-video l'assemblea delle società di capitali; entro tale data l'assemblea si dovrà **effettivamente svolgere.**
- Secondo la **massima n. 200 del Consiglio notarile di Milano**, anche una volta cessata l'emergenza Covid rimarranno valide le clausole statutarie per lo svolgimento online di assemblee e di riunioni degli altri organi collegiali (Cda, collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, consiglio di gestione).

**Notizie in sintesi (segue)****COMUNICAZIONE PREVENTIVA LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE**

- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che la nuova comunicazione preventiva di lavoro autonomo occasionale riguarda esclusivamente i committenti che operano in **qualità di imprenditori**, in quanto è prevista all'interno della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale.
- Sono sottoposti all'obbligo, in ogni caso, tutti gli iscritti al Registro delle Imprese (imprese individuali, società di persone e/o di capitali, enti commerciali).

**SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LAVORATORI A RISCHIO COVID**

- Prorogata al 31.03.2021 la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori più a rischio in caso di contagio Covid. A ricordarlo è l'Inail con un comunicato sul proprio sito Internet. Prorogato, inoltre, il termine per la fruizione del congedo a disposizione dei genitori con figli minori di 14 anni affetti da Covid, in quarantena o in Dad e per i figli disabili (senza limite d'età) con centri diurni assistenziali chiusi.

**TARI PER MAGAZZINI DI STOCCAGGIO**

- Il Tar della Sardegna ha affermato che i magazzini di stoccaggio di materie prime e prodotti finiti, nonché le aree strettamente collegate funzionalmente all'attività imprenditoriale devono essere considerati aree strettamente connesse al ciclo produttivo e, quindi, producono solamente rifiuti industriali. Di conseguenza, non può essere applicata la Tari, né per la quota fissa né per quella variabile.

**QUARANTENA NON PIÙ EQUIPARATA A MALATTIA**

- L'Inps ha chiarito le regole della quarantena in vigore dal 1.01.2022. In particolare, i datori di lavoro non possono più riconoscere come malattia il periodo di quarantena e, nel caso dovessero farlo, l'operazione sarà ritenuta indebita con la richiesta a rimborso delle indennità conguagliate sul flusso UniEmens.

**CUMULO PNRR CON ALTRE AGEVOLAZIONI**

- Il Ministero dell'Economia ha chiarito che è possibile cumulare le agevolazioni del Pnrr con altre agevolazioni, sempre che la sommatoria di tali aiuti non superi il 100% dell'intero valore del bene o del progetto. Se, ad esempio, una misura del Pnrr finanzia il 40% dell'investimento, la quota rimanente può essere coperta con altre agevolazioni purché non si superi il 100% del relativo costo.

**GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI E COMUNICAZIONE PREVENTIVA**

- La legge di Bilancio 2022 introduce l'obbligo di comunicazione preventiva dell'intenzione di chiudere un reparto aziendale e di discutere con le parti sociali e le istituzioni un "piano" per la gestione delle ricadute occupazionali di tale progetto.
- La procedura si applica solo alle imprese che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato mediamente almeno 250 dipendenti e solo per i progetti di chiusura di un'azienda (o di una sua parte) che producano un esubero di almeno 50 dipendenti.
- Restano esclusi i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa.

**COPERTURA CIG OBBLIGATORIA DAL 1.01.2022**

- Dal 1.01.2022 tutti i datori di lavoro senza copertura Cig devono iscriversi e versare i contributi all'Inps se hanno almeno un dipendente in forza, anche come apprendista. Quelli con più di 15 dipendenti, a prescindere dal settore (un requisito fino al 31.12), devono contribuire all'Inps per la Cigs (esempio: aziende del commercio con numero dipendenti tra 15 e 50).

**NUOVE CARTELLE DI PAGAMENTO SENZA AGGIO DI RISCOSSIONE**

- L'Agenzia delle Entrate ha definito il nuovo modello di cartella di pagamento, con la novità dell'eliminazione dell'aggio di riscossione. Tuttavia, tale eliminazione sarà operativa solamente per i carichi affidati alla riscossione dal 2022. Di conseguenza, per tutti quelli trasmessi entro il 31.12.2021 si applicano le vecchie regole.

**COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI**

- La L. 233/2021 (in vigore dal 1.01.2022) ha integrato la disciplina, della composizione negoziata della crisi reintroducendo le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps e Agenzia della Riscossione) che dovranno essere indirizzate (tramite Pec o, in mancanza, mediante raccomandata a/r inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria) all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo (se collegiale, nella persona del presidente del collegio sindacale) e contenere l'invito a chiedere la composizione negoziata della crisi.

**DICHIARAZIONE DEL CREDITO DA PROCESSO LUMACA**

- Il D.M. 22.12.2021 prevede che dal 1.01.2022 la dichiarazione del credito derivante da un processo lumaca sia digitale. L'attestazione è indispensabile per ottenere il pagamento dell'indennizzo e si fa esclusivamente tramite il portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.



## APPROFONDIMENTO

**Proroga Superbonus 110%**

L'art. 1, c. 28 della legge di Bilancio 2022 dispone proroghe in relazione al Superbonus 110% non in modo generalizzato, ma **in funzione del soggetto cui è riconosciuto il beneficio**. In particolare, è prevista la proroga dei termini di applicazione del 110%:

- per le Onlus, le Adv e le APS in misura **piena fino al 2023**, e in misura **ridotta fino al 2025**;
- per gli edifici unifamiliari per tutto il 2022, a condizione che al 30.06.2022 sia stato realizzato almeno il 30% dei lavori;
- per gli interventi "trainati" eseguiti sulle unità situate all'interno dei condomini in misura **piena fino al 2023** e in misura **ridotta fino al 2025**.

Ulteriore proroga fino a tutto il **2025** è prevista per l'Ecobonus e il Sismabonus al 110% per interventi realizzati su immobili ubicati nei Comuni dei territori colpiti da terremoti verificatisi dal 1.04.2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo le regole particolari disposte dai cc. 1-ter, 4-ter, 4-quater dell'art. 119 D.L. 34/2020.

## Tavola n. 1

## Proroga Superbonus 110%

<b>Condomini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interventi "trainanti" e "trainati", effettuati da condomini e mini condomini in mono proprietà (fino a 4 unità immobiliari), Onlus ed enti del terzo settore, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione nella misura del:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>110% fino al 31.12.2023</b>;</li> <li>- <b>70% per l'anno 2024</b>;</li> <li>- <b>65% per l'anno 2025</b>.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Singole unità immobiliari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interventi "trainanti" e "trainati", effettuati dalle persone fisiche relativamente alle singole unità immobiliari (edifici unifamiliari e "villette a schiera"), per i quali sono stati eliminati i riferimenti alla presentazione della CILA e al reddito ISEE ed è stata introdotta la condizione di esecuzione, <b>al 30.06.2022</b>, di almeno il 30% dei lavori agevolati.</li> <li>• Il Superbonus si applica nella misura del:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>110% fino al 31.12.2022</b>, qualora al <b>30.06.2022</b> sia realizzato almeno il <b>30% dei lavori</b>;</li> <li>- <b>110% fino al 30.06.2022</b> in caso di non raggiungimento della percentuale minima di esecuzione dei lavori.</li> </ul> </li> </ul>
<b>IACP e cooperative edilizie</b>	Interventi "trainanti" e "trainati" effettuati da IACP e cooperative a proprietà indivisa, nella misura del <b>110%</b> , <b>fino al 31.12.2023 se, al 30.06.2023</b> , è stato completato almeno il <b>60% dell'intervento complessivo</b> .
<b>Immobili danneggiati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interventi da <b>Ecobonus</b> e <b>Sismabonus</b> 110% su immobili ubicati nei predetti Comuni colpiti da terremoti, per i quali l'agevolazione spetta nella misura del:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>110% fino al 31.12.2025</b>, sulle spese eccedenti il contributo pubblico per la ricostruzione;</li> <li>- <b>110% fino al 31.12.2025</b> entro il limite di spesa agevolato, <b>umentato del 50%</b>, in caso di rinuncia al contributo per la ricostruzione.</li> </ul> </li> <li>• <b>Non è prevista alcuna proroga del Superbonus 110% per gli acquirenti di abitazioni demolite e ricostruite in chiave antisismica</b> (cd. <b>Sismabonus acquisti</b>), la cui scadenza resta ferma al <b>30.06.2022</b> (termine entro il quale devono essere ultimati i lavori e stipulato il rogito).</li> <li>• Infatti, il riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione effettuati sulle unità delle persone fisiche si riferisce esclusivamente agli interventi eseguiti sulle abitazioni unifamiliari e non anche all'acquisto di case demolite e ricostruite.</li> </ul> <p><b>Il Sismabonus acquisti rimane confermato fino al 31.12.2024, con le aliquote del 75%-85%.</b></p>

## Tavola n. 2

## Proroga cessione e sconto in fattura

<b>Superbonus 110%</b>	Proroga <b>fino al 2025</b> dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli interventi agevolati con il superbonus 110% (compresa la riduzione al <b>70% per il 2024</b> e al <b>65% per il 2025</b> , prevista per i condomini).
<b>Bonus edilizi ordinari</b>	Analoga proroga riguarda i bonus ordinari (esclusi il bonus mobili e il bonus verde) per i quali è prevista l'opzione per la cessione del credito d'imposta e per lo sconto in fattura <b>fino al 31.12.2024</b> .
<b>Acquisto di box</b>	Le stesse opzioni sono state estese al bonus edilizia al 50% per l'acquisto di box di nuova costruzione pertinenziale ad abitazioni.

## Tavola n. 3

## Controlli antifrodi e prezzari DEI

<b>Visto di conformità e attestazione di congruità</b>	Nella L. 234/2021 è stato interamente trasfuso il D.L. 157/2021 che, come misure "antifrodi", ha previsto <b>dal 12.11.2021</b> la necessità di acquisire il <b>visto di conformità e di attestare la congruità delle spese</b> sostenute anche per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura per i <b>bonus ordinari</b> .
<b>Esclusioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La L. 234/2022 prevede l'esclusione da questi nuovi obblighi per:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>le opere già classificate come attività di edilizia libera</b>, di cui all'art. 6 D.P.R. 380/2001, D.M. 2.03.2018 o normativa regionale;</li> <li>- <b>gli interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio</b> (fatta eccezione per gli interventi agevolati dal cd. <b>bonus facciate</b>).</li> </ul> </li> </ul>
<b>Spese per rilascio di visto e asseverazioni</b>	È riconosciuta la <b>detraibilità</b> (con contestuale possibilità di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura) anche delle spese relative al rilascio del visto di conformità, attestazioni e asseverazioni per i bonus ordinari, con applicazione dell'aliquota propria dell'intervento agevolato corrispondente.
<b>Prezzari DEI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È consentito l'utilizzo dei prezzari DEI per attestare la congruità dei costi per tutti gli <b>interventi agevolati</b> non solo con l'Ecobonus, ma anche con tutti gli altri bonus edilizi (Sismabonus, anche al 110%, bonus ristrutturazioni, bonus facciate).</li> <li>• La norma, di carattere interpretativo, riguarda anche per tutti gli interventi in corso al 1.01.2022.</li> </ul>



## Proroga detrazioni Irpef 50% e 65%

La L. 234/2021 ha prorogato al **31.12.2024** la detrazione al **65%** per **lavori di riqualificazione energetica**. Per individuare la misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento della spesa, coincidente con il versamento per le persone fisiche e definito in base al principio di competenza per le imprese. La disposizione ha prorogato anche la detrazione al **50%** per i **lavori di recupero del patrimonio edilizio** in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2024. La proroga ha riguardato anche il limite di spesa massima, confermato in € 96.000 fino al 31.12.2024. Tale detrazione spetta anche per **interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione**.

Periodo di sostenimento delle spese	Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio		Detrazione per interventi di riqualificazione energetica									
	% detrazione	Limite di spesa	% detrazione	Limite di detrazione								
Dal 1.01.2012 al 25.06.2012	36%	€ 48.000,00	55%	<table border="1"> <tr> <td>Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti</td> <td>€ 100.000,00</td> </tr> <tr> <td>Interventi sull'involucro degli edifici esistenti</td> <td>€ 60.000,00</td> </tr> <tr> <td>Installazione di pannelli solari per acqua calda</td> <td>€ 60.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale</td> <td>€ 30.000,00</td> </tr> </table>	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	€ 100.000,00	Interventi sull'involucro degli edifici esistenti	€ 60.000,00	Installazione di pannelli solari per acqua calda	€ 60.000,00	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	€ 30.000,00
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	€ 100.000,00											
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti	€ 60.000,00											
Installazione di pannelli solari per acqua calda	€ 60.000,00											
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	€ 30.000,00											
Dal 26.06.2012 al 31.12.2012	50%	€ 96.000,00 <sup>1</sup>										
Dal 1.01.2013 al 5.06.2013	50%	€ 96.000,00 <sup>2</sup>										
Dal 6.06.2013 al 31.12.2024			65% <sup>3-5</sup>									
Dal 1.01.2025	36%	€ 48.000,00	36%	€ 48.000,00								

### PAGAMENTO

- Per i **sogetti non esercenti attività di impresa** il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario<sup>4</sup> o postale dal quale risulti:
  - la causale del versamento;
  - il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  - il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico.
- Per i **sogetti esercenti attività di impresa** sono ininfluenti le modalità di pagamento.

Le banche e le poste operano una ritenuta dell'**8%** sull'imponibile.

### Note

- Per un ammontare massimo di € 96.000, al netto delle spese già sostenute alla data del 26.06.2012, comunque nei limiti di € 48.000, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.
- Per un ammontare massimo di € 96.000, tenendo conto - in caso di mera prosecuzione dei lavori - delle spese sostenute negli anni precedenti.
- Per le spese su **parti comuni di edifici condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari, di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo **6.06.2013-31.12.2024**. La detrazione spetta nella misura del **70% o 75%** per specifiche tipologie di interventi, nel limite di spesa di € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.  
Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura del **80%**, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura del **85%** ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
- La detrazione spetta anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario, utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica, sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche o a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta. In tal caso è necessario che il beneficiario dell'accredito attesti, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito (circ. Ag. Entrate 43/E/2016).
- La detrazione è **ridotta al 50%** per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di **infissi**, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A** di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.  
Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione **con efficienza inferiore alla classe A**. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di **sistemi di termoregolazione evoluti**, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.  
La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al **31.12.2024**, fino a un valore massimo della detrazione di € 100.000. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.  
La detrazione nella misura del 50% si applica, invece, alle spese sostenute negli anni dal 2018 al **2024** per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000.



## Proroga della detrazione per acquisto di mobili

La L. 234/2021 ha prorogato la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in relazione alle spese documentate e sostenute **fino al 31.12.2024** per l'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici e apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La spesa massima su cui calcolare la detrazione non deve essere inferiore a € 10.000,00 nel 2022 € 5.000,00 per il 2023 e il 2024.

AMBITO DI APPLICAZIONE	Soggetti	Contribuenti che fruiscono della detrazione per <b>interventi di recupero del patrimonio edilizio</b> .	
	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulteriori spese documentate per l'acquisto di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mobili;</li> <li>- grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>classe A per i forni;</b></li> <li>▪ <b>classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;</b></li> <li>▪ <b>classe F per i frigoriferi e i congelatori,</b> per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
	Presupposto	<p>Il collegamento, richiesto dalla norma, tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere <b>tenendo conto dell'immobile nel suo complesso</b> e non del singolo ambiente dell'immobile stesso.</p> <p>L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni sono destinati all'arredo di un <b>ambiente diverso</b> da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.</p>	
DETRAZIONE	Misura	Detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del <b>50% delle spese</b> sostenute.	La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano <b>iniziati a partire dal 1.01 dell'anno precedente</b> a quello dell'acquisto.
	Importo massimo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La detrazione è calcolata<sup>1</sup> su un ammontare complessivo non superiore a <b>€ 10.000 per l'anno 2022 e a € 5.000 per gli anni 2023 e 2024.</b></li> <li>• Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.</li> </ul>	Per i lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni <b>condominali</b> la detrazione può essere fruita per l'acquisto di beni destinati all'arredamento delle parti comuni <sup>2</sup> .
	Ripartizione	Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte.	
BENI AGEVOLABILI	Mobili Nuovi	La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in <b>10 quote annuali</b> di pari importo.	
	Grandi elettrodomestici Nuovi	Rientrano tra i "mobili" agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.	
	Spese di trasporto	Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.	
Note		<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'acquisto di grandi elettrodomestici è agevolabile solo se per quella tipologia sia prevista l'etichetta energetica.</li> <li>• Per l'individuazione dei "grandi elettrodomestici" costituisce utile riferimento l'elenco di cui all'<b>allegato 1B del D. Lgs. 25.07.2005, n. 151</b><sup>3</sup>.</li> </ul>	
		Possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento indicate.	

1. Le spese sono computate ai fini della detrazione **indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni per interventi edilizi.**
2. L'effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare.
3. Rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.



## Detrazione per interventi sulle facciate di edifici

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato per il 2022 il bonus facciate, consistente in una detrazione d'imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, ridotta al 60% delle spese sostenute nel 2022 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.

DETRAZIONE	Importo	Spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al <b>60%</b> (senza limiti di spesa).	
	Fruizione	La detrazione è ripartita in <b>10 quote annuali</b> di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.	
TIPOLOGIE DI SPESA	Spese	Spese documentate sostenute nell'anno 2022	Non è stabilita una data a partire dalla quale i lavori devono essere avviati (riferimento al "sostenimento" della spesa).
	Zone agevolabili	Interventi, <b>ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna</b> degli edifici esistenti ubicati in <b>zona A o B</b> ai sensi del D.M. Lavori Pubblici 2.04.1968, n. 1444.	
	Facciate	Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi a tale beneficio esclusivamente gli interventi sulle <b>strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi</b> .	
	Interventi influenti dal punto di vista termico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non <b>siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna</b>, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino <b>oltre il 10% dell'intonaco</b> della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, <b>gli interventi devono soddisfare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i requisiti di cui al D. Mise 26.06.2015;</li> <li>- con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'all. B al D. Mise 11.03.2008.</li> </ul> </li> <li>• In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano i cc. 3-bis e 3-ter dell'art. 14 D.L. 63/2013 sulle informazioni raccolte da Enea.</li> <li>• Per gli edifici non situati nelle zone A e B è possibile beneficiare della vigente detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica.</li> </ul>	
DISPOSIZIONI APPLICABILI	Si applica il <b>regolamento</b> di cui al <b>D.M. Finanze 18.02.1998, n. 41</b> , contenente le disposizioni attuative della detrazione Ipef spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligo di pagamento <b>tramite bonifico "integrato"</b> (su cui la banca applica la ritenuta).</li> <li>• Comunicazione preventiva alla ASL la data di inizio lavori, nei casi richiesti.</li> <li>• Indicazione nel <b>modello Redditi dei dati catastali dell'immobile</b> interessato.</li> </ul>	



## Bonus verde

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato il cd. "bonus verde", ossia la detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute fino al 31.12.2024 per i seguenti interventi:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, deve essere calcolata su un importo massimo di € 5.000,00 per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di interventi.

### SOGGETTI BENEFICIARI

- Possono fruire della nuova detrazione coloro che:
  - possiedono l'unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi in qualità di **proprietari**, nudi proprietari o titolari di altri diritti reali;
  - detengono l'unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi sulla base di un idoneo titolo. L'immobile può, quindi, essere detenuto in forza di contratti di **locazione** o di **comodato**.

**La detrazione spetta** ai suddetti **sogetti che abbiano sostenuto le spese**, nella misura in cui le stesse siano **effettivamente rimaste a loro carico**.

### OGGETTO

- Spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
  - "**sistemazione a verde**" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione pozzi;
  - **realizzazione** di coperture a verde e di giardini pensili.
- Tra le spese sono comprese quelle di **progettazione** e **manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi.

- Nel corso dei Videoforum tenuti nel 2018 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il bonus verde spetta:
  - per gli **interventi straordinari** di sistemazione a verde, con particolare riguardo alla **fornitura e messa a dimora di piante** e arbusti di qualsiasi genere o tipo. È possibile fruire dell'agevolazione anche per la collocazione di piante e altri vegetali in vasi, a condizione che si tratti di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali;
  - per gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di **alberi secolari** o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, storico e culturale, ecc.;
  - per le **spese di progettazione** connesse all'esecuzione degli interventi agevolati, purché direttamente riconducibili all'intervento stesso.

### ESCLUSIONI

- Spese sostenute per la **manutenzione ordinaria annuale** dei giardini preesistenti.
- **Lavori eseguiti in economia**.

### OPERATIVITÀ

Per gli anni dal 2018 al 2024.



## Determinazione dell'Irpef dal 2022

L'art. 3 del Tuir stabilisce che l'Irpef si applica sul reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 Tuir. In pratica, per calcolare l'imposta netta, effettivamente dovuta dal contribuente, è necessario partire dal reddito complessivo dello stesso, determinato ai sensi dell'art. 8 del Tuir. Successivamente, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, si deducono gli oneri sostenuti dal contribuente e indicati nell'art. 10 Tuir. A seguito di tale operazione si determina la base imponibile Irpef cui applicare le aliquote per scaglioni, previste dall'art. 11 Tuir. Dall'imposta così calcolata, ossia dall'imposta lorda, per determinare l'imposta netta è necessario applicare le detrazioni previste dai successivi artt. 12, 13, 15, 16 e 16-bis Tuir.

La L. 234/2021 ha riorganizzato le aliquote Irpef e le detrazioni per tipologia di reddito, anticipando parzialmente la riforma fiscale prevista in un disegno di legge delega.

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha emanato la [circolare n. 2 del 13.01.2022](#), in cui analizza come cambia la busta paga nel 2022.

### DETERMINAZIONE DELL'IRPEF

REDDITO COMPLESSIVO	(-)
Oneri deducibili	(=)
REDDITO IMPONIBILE	(x)
Aliquote per scaglioni	(=)
IMPOSTA LORDA	(-)
Detrazioni	(=)
IMPOSTA NETTA	

### ONERI DEDUCIBILI

Agli effetti Irpef è possibile dedurre dal reddito complessivo alcuni oneri specificatamente individuati all'art. 10 del Tuir.

Per dedurre le spese è importante conservare i documenti che attestano i pagamenti fatti per le stesse (ricevute, fatture o scontrini).

Le spese devono essere sostenute dal dichiarante nel "suo interesse", mentre per alcune tipologie di spese la deduzione è concessa anche quando l'onere è sostenuto nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Un familiare è considerato fiscalmente a carico quando questo possiede un reddito inferiore a **€ 2.840,51 annui**, al lordo degli eventuali oneri deducibili.

### IMPOSTA LORDA

Sottratti gli oneri deducibili indicati nell'art. 10 Tuir, per determinare l'imposta lorda, su cui applicare le detrazioni, è necessario applicare le aliquote per scaglioni previste dall'art. 11 del Tuir.

Irpef - Calcolo su base annua						
Limite degli scaglioni	Ampiezza scaglioni	%	Imposta sullo scaglione	Imposta progressiva sullo scaglione	Totale	Base imponibile
Fino a € 15.000	€ 15.000,00	23	€ 3.450,00	-	€ 3.450,00	€ 15.000,00
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	€ 13.000,00	25	€ 3.250,00	€ 3.450,00	€ 6.700,00	€ 28.000,00
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	€ 22.000,00	35	€ 7.700,00	€ 6.700,00	€ 14.400,00	€ 50.000,00
Oltre € 50.000	-	43	-	€ 14.400,00	-	-

### DETRAZIONI

- Per determinare l'imposta netta, dall'imposta lorda sono sottratte le detrazioni:
  - per carichi di famiglia;
  - per tipologia di redditi;
  - per oneri;
  - per canoni di locazione;
  - per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
  - contenute in altre disposizioni di legge.

- Dal **1.03.2022** è istituito l'**assegno unico universale per i figli a carico**, che sostituisce le relative detrazioni, riconosciuto a determinate condizioni per figli **fino a 21 anni**.
- Pertanto, le detrazioni per figli a carico sono riconosciute nelle misure vigenti per i mesi di **gennaio e febbraio 2022**, mentre dal 1.03.2022 sono riconosciute solo per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni.



### [DETRAZIONI](#)

## Autodichiarazione aiuti di Stato

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono state definite le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19, di cui alle Sezioni 3.1. e 3.12 del Quadro temporaneo Covid-19 della Commissione UE, noto anche come Temporary framework.

### MONITORAGGIO TEMPORARY FRAMEWORK

- I soggetti che hanno beneficiato nell'anno 2021 di aiuti, dovranno presentare, secondo le disposizioni dell'art. 1, c. 16 D.L. 22.03.2021 n. 41, all'Agenzia delle Entrate una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, avente ad oggetto il **rispetto dei requisiti e dei massimali di aiuto del Temporary Framework**, di cui alla **Sezione 3.1** ovvero alla **Sezione 3.12** della Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final, recante emergenza da Covid, anche al fine di poter usufruire dei maggiori importi contenuti negli interventi emendativi via via approvati dalla Commissione europea nel perdurare della pandemia.
- Le misure di sostegno fanno riferimento alla:
  - **Sezione 3.1** - Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (Aiuti di importo limitato);
  - **Sezione 3.12** - Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti.
- Il decreto demanda a un **provvedimento direttoriale delle Entrate** l'individuazione di termini, modalità e contenuto della autodichiarazione da parte dei beneficiari.

### MASSIMALI FINO AL 31.12.2021

- Agli aiuti, fruiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alle sezioni del Quadro temporaneo, si applicano i seguenti massimali fino al 31.12.2021:

	Aiuti ricevuti dal 19.03.2020 al 27.01.2021	Aiuti ricevuti dal 28.01.2021 al 31.12.2021
Sezione 3.1	€ 800.000 per impresa unica, ovvero	€ 1.800.000 per impresa unica, ovvero
	€ 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e	€ 270.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e
	€ 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli	€ 225.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli
Sezione 3.12	Aiuti ricevuti dal 13.10.2020 al 27.01.2021	Aiuti ricevuti dal 28.01.2021 al 31.12.2021
	€ 3.000.000 per impresa unica	€ 10.000.000 per impresa unica

- Ai fini del rispetto dei diversi massimali rileva la **data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario**, come individuata al punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del 15.10.2021. In particolare:
  - la data di **approvazione della domanda di aiuto**, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
  - la data di **presentazione della dichiarazione dei redditi** o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta;
  - la data di **entrata in vigore della normativa** di riferimento negli altri casi.

### ULTERIORI ATTESTAZIONI PER APPLICAZIONE SEZIONE 3.12

- Il beneficiario delle misure dichiara che, **nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura** (periodo compreso tra il 1.03.2020 e il 31.12.2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comune compreso tra il 1.03.2020 e il 31.12.2021):
  - l'**ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi** registrati è **inferiore di almeno il 30%** rispetto al corrispondente periodo del 2019 e
  - l'**importo dell'aiuto richiesto non supera il 70%** (90% per le micro e piccole imprese) dei **costi fissi non coperti** sostenuti nel predetto periodo di riferimento.
- Per **costi fissi** si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per **costi variabili** si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione.
- Per **costi fissi non coperti** si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno.
- Le **perdite subite** dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.

[SUPERAMENTO DEI MASSIMALI \(PREVISTI DALLE SEZIONI 3.1 E 3.12\)](#)



## Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

La L. 178/2020 ha riconosciuto un credito d'imposta nelle nuove misure stabilite, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16.11.2020.

**La legge di Bilancio 2022 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d'imposta:**

- per gli investimenti in **beni materiali** funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;
- per gli investimenti aventi ad oggetto **beni immateriali** (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", la durata dell'agevolazione è prorogata al 2025 e, per gli anni successivi al 2022, è progressivamente ridotta l'entità dell'agevolazione (dal 20% del 2022 al 15% del 2023 e al 10% del 2024).

**La proroga non interessa gli investimenti in beni strumentali "ordinari", i cui meccanismi applicativi rimangono inalterati, con termine dell'agevolazione al 31.12.2022 (salvi gli acquisti "prenotati", per i quali perdura fino al 30.06.2023).**

### Agevolazione dal 1.01.2022

#### Credito d'imposta per beni materiali "Industria 4.0" (allegato A L. 232/2016)

Periodo	Livello di spesa	Credito d'imposta
Dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022 <sup>1</sup>	Fino a 2,5 milioni	40% del costo
	Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni	20% del costo
	Oltre 10 milioni (fino a 20 milioni massimo)	10% del costo
Dal 1.01.2023 e fino al 31.12.2025	Fino a 2,5 milioni	20% del costo
	Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni	10% del costo
	Oltre 10 milioni (fino a 20 milioni massimo)	5% del costo

#### Credito d'imposta per beni immateriali connessi a beni materiali "Industria 4.0" (allegato B L. 232/2016)

Periodo	Limite massimo di spese ammissibili	Credito d'imposta
Dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2023	1 milione	20% del costo
Dal 1.01.2024 e fino al 31.12.2024	1 milione	15% del costo
Dal 1.01.2025 e fino al 31.12.2025	1 milione	10% del costo

#### Credito d'imposta per beni strumentali ordinari (diversi da quelli indicati nell'allegato A o B L. 232/2016)

Periodo	Livello di spesa	Credito d'imposta
Dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022 <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 milioni di euro per beni materiali</li> <li>• 1 milione di euro per beni immateriali</li> </ul>	Dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022 <sup>2</sup>

#### Note

1. Per gli acquisti "prenotati" entro il 31.12.2021, consegnati entro il 30.06.2022, si applica la precedente misura, pari al 50%, 30% e 10% per i medesimi scaglioni di costo.
2. Per gli acquisti "prenotati" entro il 31.12.2021, consegnati entro il 30.06.2022, si applica la precedente misura del 10% (15% per dispositivi tecnologici destinati al lavoro agile).

Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo**, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, **non porti al superamento del costo sostenuto**. In merito al divieto di cumulo dei fondi Pnrr (tra cui risulta il credito d'imposta in oggetto) con risorse ordinarie da bilancio statale (divieto di doppio finanziamento), il Ministero dell'Economia (circolare 31.12.2021, n. 33) ha chiarito che il divieto riguarda le medesime parti di costo dell'investimento, mentre non si verifica se gli incentivi si applicano (senza sovrapporsi) a quote diverse del medesimo costo.



[CONFRONTO FRA CREDITO D'IMPOSTA "INDUSTRIA 4.0" E IPERAMMORTAMENTO PER BENI MATERIALI E IMMATERIALI 4.0 \(DI CUI AGLI ALLEGATI A E B L. 232/2016\)](#)



[CONFRONTO FRA "CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO BENI STRUMENTALI" E SUPERAMMORTAMENTO PER BENI "ORDINARI" \(NON INDICATI NEGLI ALLEGATI A E B L. 232/2016\)](#)



## Credito d'imposta 2022 per ricerca, sviluppo e innovazione

Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai cc. da 199 a 206 L. 160/2019. La disposizione è stata rivista dalla legge di Bilancio 2022, che ha prorogato e rideterminato la misura del credito per i periodi di imposta successivi al 2022.

Tavola n. 1

Misure credito di imposta e limiti nei periodi di imposta

Agevolazione	2020		2021		2022		2023		2024 e 2025		Fino al 2031	
	%	Limite annuale	%	Limite annuale	%	Limite annuale						
Ricerca e sviluppo	10	3 Milioni	20	4 Milioni	20	4 milioni	10	5 milioni	10	5 milioni	10	5 milioni
Innovazione tecnologica	6	1,5 Milioni	10	2 Milioni	10	2 milioni	10	2 milioni	5	2 milioni		-
Innovazione tecnologica con obiettivo 4.0	10	1,5 Milioni	15	2 Milioni	15	2 milioni	10	4 milioni	5	4 milioni		-
Design e ideazione estetica	6	1,5 Milioni	10	2 Milioni	10	2 milioni	10	2 milioni	5	2 milioni		-

Al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Mise entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, **mediante il modello allegato al D.M. 6.10.2021 da firmare digitalmente e inviare tramite Pec.**

### OBBLIGHI

- Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 D. Lgs. 27.01.2010, n. 39.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta **per un importo non superiore a € 5.000**, fermi restando, comunque, i limiti massimi.

- Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una **relazione tecnica** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.
- Tale relazione deve essere **predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto, nonché controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.**
- Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

### UTILIZZO CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, **in 3 quote annuali di pari importo**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di **maturazione**, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di **certificazione**.

- Il credito d'imposta **non è soggetto ai limiti di utilizzo annuale**:
  - dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a € 250.000;
  - generale di compensazione nel mod. F24, pari a € 2.000.000.

### CUMULABILITÀ

- Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.
- Il beneficio è cumulabile **con altre agevolazioni sui medesimi costi ammissibili**, entro i limiti del costo totale.

Al fine di evitare indebiti benefici dovuti al cumulo, la base di calcolo del credito, sulla quale si applicano le percentuali previste, è assunta **al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili** (dovrebbe essere compreso anche il nuovo patent box).



## Nuova disciplina del patent box

L'art. 6 D.L. 146/2021 ha abrogato il regime del patent box contenuto nell'art. 1, cc. 37-45 L. 190/2014 e nell'art. 4 D.L. 34/2019, disciplinando una nuova regolamentazione.

L'opzione per il nuovo regime, con durata di 5 periodi d'imposta e irrevocabile, è esercitabile dal periodo d'imposta 2021 solo se i beni citati sono utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento della propria attività d'impresa dagli stessi soggetti.

La legge di Bilancio 2022 ha apportato modifiche alla nuova disciplina, con effetto retroattivo, escludendo i marchi d'impresa, i processi e le formule, e restringendo l'applicazione a software protetto, brevetti industriali e disegni e modelli. Inoltre, ha elevato al 110% la maggiorazione fiscale riconosciuta sui relativi costi di ricerca e sviluppo. Inoltre, è stato modificato il regime transitorio per non imporre ai contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, fino al periodo di imposta 2024, solo su base opzionale; a decorrere dal periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti possono usufruire solo del nuovo regime. È inoltre abrogata la disposizione che non consentiva la cumulabilità del patent box nuovo con il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo per le stesse spese.

OPZIONE	Soggetti	I soggetti titolari di reddito d'impresa possono <b>optare</b> per l'applicazione delle <b>nuove disposizioni del patent box</b> .
	Durata	L'opzione ha <b>durata per 5 periodi</b> d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.
	Rilevanza Irap	L'esercizio dell'opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta Irap.
	Modalità	Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione.
OGGETTO	Tassazione	Costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati che esercitano l'opzione in relazione a <b>software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli</b> che siano dagli <b>stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente</b> nello svolgimento della propria attività d'impresa. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Sono maggiorati del 110%.</b> Ai fini delle imposte sui redditi.</p> </div>
	Condizione	Le disposizioni si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni citati.
APPLICAZIONE	Decorrenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le disposizioni si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso al <b>22.10.2021</b> e ai successivi periodi d'imposta.</li> <li>Le modifiche apportate dalla L. 234/2021 sono applicabili <b>dal 31.12.2021, con effetto retroattivo sul periodo d'imposta in corso al 22.10.2021.</b></li> </ul>
	Disposizioni attuative	Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono adottate le disposizioni attuative.
	Cumulabilità credito d'imposta R&S	L'agevolazione può essere cumulata con il credito d'imposta R&S di cui all'art. 1, cc. 198 e seguenti L. 160/2019.



**STRUMENTI OPERATIVI**

**Check list dichiarazione Iva 2022**

*Il modello di dichiarazione annuale Iva/2022, concernente l'anno d'imposta 2021, deve essere presentato nel periodo tra il 1.02.2022 e il 30.04.2022 in forma autonoma. La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 4° trimestre 2021 può essere effettuata compilando il quadro VP della dichiarazione annuale Iva, se si procede alla presentazione della stessa entro il 28.02.2022. Si evidenzia che nel nuovo modello di dichiarazione Iva 2022, rispetto a quello del 2021, sono stati modificati, parzialmente, i quadri: VE, VF, VO, VX. La nuova soglia per la compensazione orizzontale del credito Iva è pari a € 2 milioni.*

<b>PRESENTAZIONE</b>	<b>Modalità telematica</b>	<p>Deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le dichiarazioni presentate tramite un <b>ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme</b> a quello approvato.</li> <li>Si applica, in tale ipotesi, la <b>sanzione</b> da € 250,00 a € 2.000,00.</li> </ul>
	<b>Termini</b>	<p>Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e, precisamente, nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p><b>Tra il 1.02.2022 e il 2.05.2022 (il 30.04.2022 cade di sabato).</b></p>
<b>VERSAMENTO</b>	<b>Unica soluzione</b>	<p>L'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il <b>16.03</b> di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti).</p>
	<b>Rateizzazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero <b>rateizzare</b>. Le rate devono essere di pari importo; la 1ª rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'Iva in unica soluzione.</li> <li>Le rate successive alla prima devono essere versate entro il <b>giorno 16 di ciascun mese</b> di scadenza e, in ogni caso, l'ultima rata non <b>oltre il 16.11</b>.</li> <li>Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo <b>0,33% mensile</b>: pertanto, la 2ª rata deve essere aumentata dello 0,33%, la 3ª rata dello 0,66% e così via.</li> </ul>
	<b>Entro il termine di versamento previsto per la dichiarazione dei redditi</b>	<p>Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, c. 1 D.P.R. 435/2001.</p> <p>Pertanto, il versamento rateale è effettuato maggiorando prima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla 1ª.</p>

-  [CHECK LIST RACCOLTA DATI DICHIARAZIONE IVA \(COMPILABILE\)](#)
-  [CHECK LIST RIPARTIZIONE TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI \(COMPILABILE\)](#)
-  [CHECK LIST UTILIZZO CREDITO IVA \(COMPILABILE\)](#)
-  [CHECK LIST QUADRATURA LI,PE, \(COMPILABILE\)](#)
-  [CHECK LIST DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE \(COMPILABILE\)](#)



## Raccordo tra volume d'affari Iva e ricavi

Al fine di una corretta compilazione della dichiarazione Iva annuale si propone una tavola di raccordo tra il volume d'affari Iva e i ricavi contabili.

<b>DITTA:</b>	VERDI ANTONIO & C. S.n.c.	<b>ANNO:</b>	2021
---------------	---------------------------	--------------	------

<b>Volume d'affari Iva da quadro operazioni attive imponibili</b>	€		
• Acconti fatturati nell'anno non ancora costituenti ricavi.	€	200.000,00	-
• Acconti di anni precedenti di competenza dell'anno.	€		+
• Fatture da emettere al 31.12 dell'anno precedente.	€		-
• Fatture da emettere al 31.12 dell'anno in corso.	€	50.000,00	+
• Sconti e abbuoni per i quali il contribuente non si è avvalso della procedura, facoltativa, di riduzione della base imponibile.	€		-
• Sconti e abbuoni, non previsti contrattualmente, per i quali non è ammessa la procedura di riduzione della base imponibile.	€	5.000,00	-
• Ricavi anticipati.	€		-
• Ricavi anticipati anni precedenti.	€		+
• Note di accredito con recupero dell'Iva ai sensi dell'art. 26, c. 2, emesse oltre l'anno in cui è stata effettuata l'operazione originaria.	€		+
• Note di accredito con recupero dell'Iva ai sensi dell'art. 26, c. 3, emesse entro un anno dall'operazione originaria ma nell'esercizio successivo.	€	3.500,00	+
• Interessi su dilazioni di pagamento (art. 10 D.P.R. 633/1972).	€	1.400,00	-
• Omaggi indicati in fattura e assoggettati a Iva (di importo superiore a € 50,00).	€		-
• Valori dei beni ceduti a titolo di sconto (sconto merce) soggetti ad Iva (in quanto aventi aliquota superiore a quella del bene fatturato o in assenza di originaria previsione contrattuale).	€	1.800,00	-
• Cessioni di terreni non edificabili (non immobilizzazioni), in quanto non costituiscono cessioni di beni ai fini Iva [art. 2, lett. c) D.P.R. 633/1972].	€		+
• Cessioni di beni con Iva assolta all'origine, quali, ad esempio, periodici, libri, generi di monopolio.	€		+
• Prestazioni di servizi con Iva assolta all'origine quali, ad esempio, posti telefonici pubblici, biglietti di mezzi di trasporto urbano.	€		+
• Proventi soggetti all'imposta sugli intrattenimenti, con regime Siae.	€		+
• Altri: .....	€		+
<b>Ricavi e proventi (Voce A Conto economico)<sup>1</sup></b>	€	<b>1.150.300,00</b>	<b>=</b>

**Note<sup>1</sup>**

- A 1 - Ricavi caratteristici.
- A 5 - Altri ricavi e proventi esclusi:
  - plusvalenze;
  - contributi c/esercizio.

[CHECK LIST RACCORDO TRA VOLUME D'AFFARI IVA E RICAVI \(COMPILABILE\)](#)



## Check list verifica accesso regime forfetario 2022

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta, in sostituzione dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale, salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per poterne fare parte. La legge di Bilancio 2022 non ha apportato modifiche al regime.

<b>Contribuente</b>	Mario Rossi	<b>Periodo d'imposta</b>	2022
<b>Dati da verificare per anno precedente (o presunti in caso di inizio attività)</b>			
Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno superiori ai limiti indicati in tabella n. 1.			
<b>Codice</b>	47.21.0	<b>€</b>	42.500,00
Sostenimento di spese per <b>lavoratori dipendenti</b> , lavoro accessorio, co.co.pro., co.co.co., spese per associati in partecipazione superiori a € 20.000,00 lordi?			
No			
Nell'anno precedente i redditi di lavoro dipendente e assimilati hanno superato € 30.000,00? <sup>1</sup>			
No			
<b>Dati da verificare per l'anno in corso</b>			
Altre cause di esclusione <sup>3</sup>	Ci si avvale di regimi speciali ai fini Iva?	No	Si
	Ci si avvale di regimi forfetari di determinazione del reddito?	No	Si
	Soggetto non residente? <sup>2</sup>	No	Si
	Soggetto che in via esclusiva o prevalente effettua cessioni di immobili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi?	No	Si
	Soggetto socio in società di persone, associazioni o imprese familiari?	No	Si
	Soggetto che detiene il controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni?	No	Si
	Attività esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta?	No	Si
<b>Accesso consentito</b>			<b>Accesso negato</b>

**Note**

- Non possono avvalersi del regime forfetario** i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti € 30.000,00 (la condizione non deve essere verificata in caso di cessazione del rapporto di lavoro). Come precisato dalla circolare n. 10/E del 4.04.2016, ai fini della non applicabilità della clausola di esclusione rilevano solamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario (e quindi non quelle cessazioni avvenute nel medesimo anno di applicazione del regime stesso).
- Fatta **eccezione** per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.
- Così come introdotto dall'art. 7-sexies D.L. 193/2016, le cessioni all'esportazione ex artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 D.P.R. 633/1972 sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'Economia.



## Check list verifica accesso regime forfetario 2022 (segue)

Tavola n. 1

Tabella limiti di ricavi

Progres.	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande.	(10-11)	65.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio.	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9		40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.	47.81		40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti.	47.82 - 47.89		54%
5	Costruzioni e attività immobiliari.	(41 - 42 - 43) - (68)		86%
6	Intermediari del commercio.	46.1		62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.	(55 - 56)		40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi.	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)		78%
9	Altre attività economiche.	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)		67%

**Nota bene** Individuazione limiti di ricavi

- Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e compensi per l'accesso al regime:
  - non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale;
  - nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

- Il sottoscritto, al fine di usufruire della possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività, dichiara:
  - di non avere esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare;
  - l'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
  - qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficiario, non è superiore ai limiti previsti per l'accesso al regime.

Firma ..... *Mario Rossi* .....
- Il sottoscritto, in mancanza dei requisiti sopra indicati, dichiara di **non** avere diritto all'aliquota del 5%, chiedendo invece l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 15%.
 

Firma .....

- Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dei requisiti di accesso al regime dei contribuenti forfetari, della sintetica tavola di confronto fra regimi, di avere ricevuto tutte le informazioni riguardanti il regime forfetario e sulle differenze esistenti rispetto al regime ordinario, e di aver deciso di:
  - non optare** per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, essendo comunque a conoscenza che il regime forfetario potrebbe comportare il pagamento di maggiori imposte rispetto al regime ordinario
 

Firma ..... *Mario Rossi* .....
  - optare** per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (l'opzione è vincolante per almeno un triennio)
 

Firma .....

Elementi	Regime forfetario	Regime ordinario
Applicazione Iva	No	Sì
Detrazione Iva	No	Sì
Calcolo reddito	Imprese Professionalisti	Ricavi - Costi
Deducibilità contributi	[(Ricavi) x percentuale prevista] - Contributi	Compensi - Spese per cassa
Deducibilità costo beni strumentali	Dal reddito d'impresa/lavoro autonomo	Dal reddito complessivo
Tassazione	No	Sì (ammortamenti)
Indici di affidabilità fiscale	Imposta sostitutiva 15% (o 5%)	Irpef ordinaria
Fatturazione elettronica	No	Sì
Esterometro	(facoltativa per le fatture emesse, obbligatoria per quelle verso la pubblica amministrazione; obbligo di conservazione elettronica per i documenti di acquisto)	Sì
	No	Sì

- Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente allo Studio la variazione di qualunque delle condizioni precedentemente valutate al fine dell'accesso al presente regime.
 

Firma ..... *Mario Rossi* .....



CHECK LIST VERIFICA ACCESSO REGIME FORFETARIO (COMPILABILE)



## Check list regimi contabili

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale, salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. La legge Finanziaria per il 2022 non ha apportato modifiche al regime forfetario. Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per accedervi.

VOLUME D'AFFARI €

Regime forfetario

Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia (limite)
Industrie alimentari e delle bevande.	(10-11)	€ 65.000
Commercio all'ingrosso e al dettaglio.	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.	47.81	
Commercio ambulante di altri prodotti.	47.82 - 47.89	
Costruzioni e attività immobiliari.	(41 - 42 - 43) - (68)	
Intermediari del commercio.	46.1	
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.	(55 - 56)	
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi.	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	
Altre attività economiche.	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	

**Nota bene**

**Individuazione limiti di ricavi**

- Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e compensi per l'accesso al regime:
  - non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli indicatori sintetici di affidabilità;
  - nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Contabilità semplificata

Limite

- Fino a € 400.000,00 prestazioni servizi.
- Fino a € 700.000,00 altre attività.

Regime di cassa.

Tenuta registri Iva senza annotazione degli incassi/pagamenti (data registrazione coincidente con l'operazione monetaria).

**Opzione** Vincolante per almeno un triennio.

- Tenuta registri cronologici incassi/pagamenti.
- Annotazione sui registri Iva in sostituzione dei registri cronologici.

Contabilità ordinaria per opzione

Opzione

Un anno, fino a revoca.

Uscita

Sì

No

Contabilità ordinaria

Limite

- Oltre € 400.000,00 prestazioni servizi.
- Oltre € 700.000,00 altre attività.

Obbligo

- Società di capitali.
- Cooperative.
- Enti commerciali.



[CHECK LIST REGIMI CONTABILI \(COMPILABILE\)](#)



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Verifiche contabili di inizio anno

Con la conclusione del periodo d'imposta 2021 è necessario verificare di possedere ancora i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla contabilità semplificata, dalle liquidazioni trimestrali Iva e dal regime "Iva per cassa".

CONTABILITÀ  
SEMPLIFICATA

Le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali possono adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

- Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente.
- In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

## Requisiti

- I ricavi conseguiti in un anno intero non devono avere superato l'ammontare di:
  - € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  - € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività.
- Il regime di contabilità semplificata per gli esercenti arti o professioni è applicabile a prescindere dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente.

Adempimenti  
esercenti arti  
o professioni

- Registro Iva.
- Registro dei beni ammortizzabili.
- Registro degli incassi e pagamenti.

Adempimenti  
contabili  
imprese

- Registri Iva (con eventuale integrazione degli incassi e pagamenti).<sup>1</sup>
- Registro dei beni ammortizzabili.
- Registro degli incassi e pagamenti.

Nota<sup>1</sup>

Sostitutivo del registro incassi e pagamenti.

LIQUIDAZIONE  
TRIMESTRALE  
IVA

Le imprese e i professionisti possono optare per la liquidazione dell'Iva con periodicità trimestrale, anziché mensile, nel caso siano rispettati determinati limiti di volume d'affari nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività il limite di riferimento per l'effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a € 700.000 relativamente a tutte le attività esercitate.

Volume  
d'affari

- Il volume d'affari in un anno intero non deve aver superato l'ammontare di:
  - € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  - € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

IVA  
PER CASSA

Il regime "Iva per cassa" consente all'imprenditore o al lavoratore autonomo di posticipare il versamento dell'imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell'operazione a quello dell'incasso, ma non modifica gli altri adempimenti procedurali. Tale contribuente deve esercitare l'opzione nel quadro VO della dichiarazione Iva.

## Requisiti

- Il regime può essere adottato dai soggetti passivi che:
  - nell'anno solare precedente non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a € 2.000.000,00;
  - prevedono di non superare tale limite in caso di inizio attività.

Superamento  
del limite

Qualora nel corso dell'anno sia superato tale limite, **le disposizioni non si applicano alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato.**



## Autoliquidazione Inail 2021/2022

Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall'Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti per l'autoliquidazione del premio assicurativo 2021/2022 e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il **16.02.2022**.

<b>RIDUZIONE RETRIBUZIONI</b>	Invio telematico o procedura "Alpi on line" nel caso di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2022.	16.02.2022	
<b>DENUNCIA RETRIBUZIONI<sup>1</sup></b>	Invio telematico o procedura "Alpi on line".	28.02.2022	
<b>PAGAMENTI</b> Saldo 2021 e acconto 2022	In unica soluzione.	16.02.2022	
	In 4 rate <sup>2</sup> (Modello F24). Interesse pari a 0,10%.	16.05.2022	Coefficiente: 0,00024384
		22.08.2022	Coefficiente: 0,00049589
		16.11.2022	Coefficiente: 0,00074795

**Note**

- Sono esonerate le aziende artigiane che non hanno occupato** dipendenti e assimilati nell'anno precedente **o hanno occupato solo** lavoratori con qualifica di apprendisti, a meno che intendano pagare il premio in rate (barrendo la relativa casella) o chiedere la riduzione del premio (L. 296/2006).
- È possibile rateizzare** in un numero diverso di rate, secondo il piano di rateazione autorizzato dall'Inail.

**Esempio**

**Acconto e saldo Inail - Scritture contabili**

SP C II 5-quater	SP C IV 1	<b>• Acconto</b>				
			16.02.n			
		Acconto Inail	a	Banca c/c	1.570,00	
		Versamento acconto Inail esercizio "n".				
CE B 9 b	SP D 13 SP C II 5-quater	<b>• Contributi di competenza con posizione finale a debito</b>				
			31.12.n			
		Assicurazione infortuni	a	Diversi		1.610,00
			a	Inail c/versamento	40,00	
			a	Acconto Inail	1.570,00	
		Contributi Inail dell'anno "n".				
CE B 9 b SP C II 5-quater	SP C II 5-quater	<b>• Contributi di competenza con posizione finale a credito</b>				
			31.12.n			
		Diversi	a	Acconto Inail		1.570,00
		Assicurazione infortuni			1.500,00	
		Credito Inail		70,00		
		Contributi Inail dell'anno "n".				
SP D 13 SP C II 5-quater	SP C IV 1	<b>• Pagamento posizione finale a debito</b>				
			16.02.n+1			
		Diversi	a	Banca c/c		1.650,00
		Inail c/versamento			40,00	
		Acconto Inail		1.610,00		
		Versamento saldo contributi Inail anno "n" e acconto anno "n+1".				
SP C II 5-quater	SP C II 5-quater SP C IV 1	<b>• Pagamento con posizione finale a credito</b>				
			16.02.n+1			
		Acconto Inail	a	Diversi		1.500,00
			a	Credito Inail	70,00	
			a	Banca c/c	1.430,00	
		Versamento acconto anno "n+1" al netto del credito residuo anno "n".				



[MODELLO F24 PER PAGAMENTO](#)



[AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PER ARTIGIANI](#)



[AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PER ISCRITTI ALLA GESTIONE COMMERCianti](#)



## Sospensione degli ammortamenti

L'art. 60 D.L. 104/2020 ha previsto che i soggetti che **non** adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data del 15.08.2020, possono, anche in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., **non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale disposizione è irrilevante ai fini fiscali, in quanto è **prevista la deduzione della quota di ammortamento sospesa** sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini Irap. In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, **tale misura è stata estesa dalla L. 234/2021 all'esercizio successivo per i soli soggetti che, in conformità alle disposizioni precedenti, non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali nel bilancio 2020**. Coloro che, invece, avvalendosi della stessa disposizione hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento del 2020, sono esclusi dalla sospensione fruibile nel bilancio 2021.

### DISCIPLINA TEMPORANEA

Soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Sono, quindi, interessati i soggetti che **redigono il bilancio secondo le disposizioni contenute nel Codice Civile** e nel rispetto dei Principi contabili nazionali.

Possono, pertanto, beneficiare della disposizione non solo le imprese che redigono il **bilancio in forma ordinaria**, ma anche le imprese che redigono il **bilancio in forma abbreviata** (comprese le micro imprese).

- La deroga può essere applicata a:
  - singoli cespiti;
  - gruppi di immobilizzazioni;
  - intera voce di bilancio;
  - purché la scelta sia **coerente con le ragioni** che hanno indotto la società a non effettuare gli ammortamenti.

### OPZIONE

- Per il 2020 era possibile non effettuare **fino al 100%** dell'ammortamento annuo del costo delle **immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione**, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
- Per il 2021 non sembra in discussione che le imprese che rientrano nell'estensione possano decidere di operare solo una sospensione parziale dell'ammortamento, e non obbligatoriamente il 100% del costo.

- Esercizio **in corso alla data del 15.08.2020** (bilancio relativo al 2020).
- Esercizio successivo (2021) per i soli soggetti che**, in conformità alle disposizioni precedenti, **non hanno effettuato il 100%** dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali nel periodo precedente (2020).

### OBBLIGHI

- La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo **all'esercizio successivo** e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, **prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno**.
- Qualora non sia possibile prolungare la vita utile del cespite di un anno**, per vincoli contrattuali o tecnici, la quota di ammortamento degli esercizi successivi (ricalcolata in misura pari al rapporto tra valore residuo del bene ammortizzabile e vita utile residua non modificata) aumenta rispetto al piano originario, dovendo recuperare l'ammortamento sospeso nello stesso periodo inizialmente stimato di utilizzo.

I soggetti che si avvalgono di tale facoltà destinano a una riserva **indisponibile** utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

- In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili.
- In mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

- La nota integrativa dà conto:**
  - delle ragioni della deroga;
  - dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile;
  - dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

### RILEVANZA FISCALE

- Per i soggetti che si avvalgono dell'agevolazione, **la deduzione della quota di ammortamento sospesa è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 Tuir, a prescindere dall'imputazione al conto economico**, anche ai fini Irap.
- In sede di dichiarazione dei redditi, può essere apportata una variazione in diminuzione, generando così un disallineamento tra valore civilistico e fiscale (da gestire nel quadro RV).

L'Agenzia delle Entrate ha qualificato come **facoltativa la variazione in diminuzione**.



## Durata ammortamento beni immateriali rivalutati

L'art. 60 D.L. 104/2020 ha previsto che i soggetti che **non** adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data del 15.08.2020, possono, anche in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., **non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale disposizione è irrilevante ai fini fiscali, in quanto è prevista la deduzione della quota di ammortamento sospesa sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini Irap. In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è stata estesa dalla L. 234/2021 all'esercizio successivo per i soli soggetti che, in conformità alle disposizioni precedenti, non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali nel bilancio 2020. Coloro che, invece, avvalendosi della stessa disposizione hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento del 2020, sono esclusi dalla sospensione fruibile nel bilancio 2021.

### AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI RIVALUTATI

Ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, la deduzione del **maggior valore** attribuito alle attività immateriali d'impresa, le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, in sede di rivalutazione e di riallineamento già effettuate ai sensi dell'art. 110, cc. 4, 8 e 8-bis D.L. 104/2020, deve essere effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a **1/50 di detto importo**.

#### Beni interessati

I beni immateriali interessati sono i **marchi** (rivalutati o riallineati) e l'**avviamento** (riallineamento).

#### Oggetto

L'allungamento del periodo di ammortamento riguarda **solo il maggior valore** e non anche il valore già iscritto prima della rivalutazione (con conseguente doppio binario e rilevazione di imposte differite attive).

### CESSIONE DEL BENE RIVALUTATO

- Nel caso di cessione dei beni a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l'eventuale **minusvalenza è deducibile**, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione, **in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento, come determinato secondo i nuovi limiti**.
- Per l'avente causa, invece, la **quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore**, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è **ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento**.

### ENTRATA IN VIGORE RETROATTIVA

In deroga alle norme dello Statuto del contribuente, le novità hanno effetto a decorrere **dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti**. Pertanto, i soggetti che hanno rivalutato nel bilancio 2020, dal 2021 sono colpiti dalla deduzione in cinquantunesimi.

### REVOCA FISCALE DELLA RIVALUTAZIONE

I soggetti che, alla data del 1.01.2022, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione hanno facoltà di **revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale** della rivalutazione, secondo modalità e termini da adottarsi con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

La revoca costituisce titolo per il **rimborso** ovvero per l'utilizzo in **compensazione** nel modello F24 dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

#### Revoca solo fiscale

Tale opzione comporta un disallineamento tra valori civilistici e valori fiscali, imponendo la rilevazione in bilancio delle **imposte differite passive (OIC 25)**, da imputare alla riserva di rivalutazione, con un effetto negativo sull'ammontare del patrimonio netto.

### ALTERNATIVA AL NUOVO LIMITE DI DEDUCIBILITÀ

In deroga al nuovo limite di deduzione di 1/50, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a **1/18 di detto importo**.

Versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura corrispondente a quella stabilita per l'ipotesi di conferimento d'azienda.

Da imputare alla riserva a suo tempo iscritta, con riduzione del patrimonio netto.

- **L'imposta sostitutiva è quindi pari:**
  - **12%** sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di € 5 milioni;
  - **14%** sulla parte dei maggiori valori che eccede € 5 milioni e fino a € 10 milioni;
  - **16%** sulla parte dei maggiori valori che eccede i € 10 milioni.
- L'imposta sostitutiva è applicata **al netto** dell'imposta sostitutiva del 3% dovuta per la rivalutazione dei beni. Pertanto le aliquote variano **dal 9% al 13%**.
- Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato in un **massimo di 2 rate** di pari importo, di cui:
  - **la 1ª con scadenza** entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (saldo 2021 a giugno 2022);
  - **la 2ª con scadenza** entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo (saldo 2022 a giugno 2023).

**Modelli Intrastat 2022**

La Determinazione prot. 493869/RU del 23.12.2021 dell'Agenzia delle Dogane introduce alcune misure di **semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti** in materia di elenchi **riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (INTRASTAT)**.  
Le disposizioni contenute nel suddetto provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari **aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1.01.2022**. Pertanto, l'INTRA di dicembre 2021 (mensili) o dell'ultimo trimestre 2021 (trimestrali), da trasmettere entro il 25.01.2022, segue le precedenti regole di compilazione.

**Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni (Modello INTRA 1bis)**

Regole 2021	Regole 2022
La compilazione dei dati statistici negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con <b>periodicità mensile</b> , che <b>non hanno realizzato in alcuno dei 4 trimestri precedenti</b> , cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale <b>uguale o superiore a € 100.000</b> .	
Nomenclatura	Nomenclatura
Obbligo di esporre la nomenclatura combinata. I soggetti che si avvalgono della semplificazione prevista dall'art. 6, c. 5, lett. a) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22.02.2010, possono utilizzare negli elenchi riepilogativi con periodicità mensile il codice unico 99500000, per le transazioni di valore inferiore a € 200.	Per le spedizioni di valore <b>inferiore a € 1.000</b> , è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni utilizzando il <b>codice unico 99500000</b> .
Origine delle merci	Origine delle merci
Dato non richiesto.	Ai soli fini statistici, nel Modello INTRA 1bis è richiesta l'informazione relativa al Paese di origine delle merci ( <b>nuova casella 15</b> ).
Natura della transazione	Natura della transazione
È esposto il codice corrispondente alla natura della transazione (Tabella B delle istruzioni).	<ul style="list-style-type: none"> <li>I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente un valore delle spedizioni o degli arrivi <b>superiore a € 20 milioni</b>, devono esporre un <b>codice di dettaglio a due cifre dato dalle colonne A e B della Tabella B presente nelle nuove istruzioni del modello INTRA</b>.</li> <li>Per i soggetti con volumi <b>inferiori a € 20 milioni</b> il campo "Natura della transazione" <b>resta ad una cifra (Tabella B, Colonna A)</b>, con <b>facoltà</b> di avvalersi della nuova codifica a <b>doppia cifra (Tabella B, Colonne A e B)</b>.</li> </ul>

**Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello INTRA 2bis)**

Regole 2021	Regole 2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>Obbligo di presentazione, su base mensile, degli elenchi Intrastat riferiti agli acquisti intracomunitari di beni, qualora <b>l'ammontare totale trimestrale</b> di detti acquisti sia, per <b>almeno uno dei 4 trimestri precedenti</b>, <b>uguale o superiore a € 200.000</b>.</li> <li>Sotto la soglia trimestrale di € 200.000 la presentazione dell'INTRA acquisti è facoltativa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obbligo di presentazione, su base mensile, degli elenchi Intrastat riferiti agli acquisti intracomunitari di beni, qualora <b>l'ammontare totale trimestrale</b> di detti acquisti sia, per <b>almeno uno dei 4 trimestri precedenti</b>, <b>uguale o superiore a € 350.000</b>.</li> <li><b>Sotto la soglia trimestrale di € 350.000 non deve essere presentato</b> l'INTRA degli acquisti di beni.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Occorre esporre, tra le altre, le seguenti informazioni:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stato del fornitore;</li> <li>- codice Iva del fornitore;</li> <li>- ammontare delle operazioni in valuta.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Le seguenti informazioni non sono più obbligatorie, ma facoltative:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stato del fornitore;</li> <li>- codice Iva del fornitore;</li> <li>- ammontare delle operazioni in valuta.</li> </ul> </li> </ul>
Nomenclatura	Nomenclatura
Obbligo di esporre la nomenclatura combinata. I soggetti che si avvalgono della semplificazione prevista dall'art. 6, c. 5, lett. a) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22.02.2010, possono utilizzare negli elenchi riepilogativi con periodicità mensile il codice unico 99500000, per le transazioni di valore inferiore ad € 200.	Per le <b>spedizioni di valore inferiore a € 1.000</b> , è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni utilizzando il <b>codice unico 99500000</b> .
Natura della transazione	Natura della transazione
È esposto il codice corrispondente alla natura della transazione (Tabella B delle istruzioni).	<ul style="list-style-type: none"> <li>I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente un valore delle spedizioni o degli arrivi <b>superiore a € 20 milioni</b>, devono esporre un <b>codice di dettaglio a due cifre dato dalle colonne A e B della Tabella B presente nelle nuove istruzioni del modello INTRA</b>.</li> <li>Per i soggetti con volumi <b>inferiori ai € 20 milioni</b> il campo "Natura della transazione" <b>resta a una cifra (Tabella B, Colonna A, sotto riportata)</b>, con <b>facoltà</b> di avvalersi della nuova codifica a <b>doppia cifra (Tabella B, Colonne A e B)</b>.</li> </ul>

## Modelli Intrastat 2022 (segue)

### **Tavola n. 1** Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intra-UE di servizi (Modello INTRA 2-quater)

Regole 2021	Regole 2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligo di presentare mensilmente, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno <b>uno dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore a € 100.000.</b></li> <li>• Sotto la soglia trimestrale di € 100.000 la presentazione dell'INTRA degli acquisti di servizi è facoltativa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soglie invariate.</li> <li>• <b>Sotto la soglia trimestrale di € 100.000 (da monitorare nei 4 trimestri precedenti) non deve essere presentato l'INTRA dei servizi ricevuti.</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Occorre esporre, tra le altre, le seguenti informazioni:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- codice Iva del fornitore;</li> <li>- ammontare delle operazioni in valuta;</li> <li>- modalità di erogazione;</li> <li>- modalità di incasso;</li> <li>- Paese di pagamento.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le seguenti informazioni non sono più obbligatorie, ma sono facoltative:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- codice Iva del fornitore;</li> <li>- ammontare delle operazioni in valuta;</li> <li>- modalità di erogazione;</li> <li>- modalità di incasso;</li> <li>- Paese di pagamento.</li> </ul> </li> </ul>

**ELENCHI  
RIEPILOGATIVI  
DELLE  
CESSIONI INTRA  
COMUNITARIE  
IN REGIME DI  
"CALL-OFF STOCK"**

**Le informazioni relative all'identità e al numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "Call-Off stock" sono riepilogate nella Sezione 5 del Modello INTRA 1.**

È stato quindi introdotto il nuovo **Modello INTRA 1 Sexies**, dedicato ai Call-off stock registrate nel periodo.

- Per **tipo operazione** si intende:
  - trasferimento di beni;
  - cancellazione di un precedente trasferimento di beni (per beni tornati al mittente);
  - cancellazione di un precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad altro soggetto (in questa evenienza occorre indicare gli estremi del soggetto nelle colonne 5 e 6 del modello INTRA-1 Sexies).

**Note  
generali**

- La sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi riferiti a **periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022.**
- Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare le medesime colonne.



**NATURA DELLA TRANSAZIONE - NUOVA TABELLA B**



## Servizi di trasporto internazionale dal 2022

Ai sensi dell'art. 5-septies D.L. 146/2021, dal 1.01.2022 **non è più possibile applicare il regime di non imponibilità Iva ai trasporti internazionali, quando i contratti sono realizzati da più vettori o da terzi subcontraenti, o comunque da soggetti ai quali il trasporto sia sub-commesso dai vettori principali.**

Il regime della non imponibilità Iva può essere riconosciuto solo ai committenti che rientrano in una delle seguenti categorie: esportatori, titolari del regime di transito, importatori, destinatari dei beni, prestatori dei servizi di cui all'art. 9, c. 1, n. 4 D.P.R. 633/1972 (spedizionieri doganali). In pratica, ai committenti del trasporto internazionale che non rientrano in questo elenco (o subcommittenti) deve essere applicata l'aliquota Iva 22%.

### NOVITÀ DAL 1.01.2022

- Dal 1.01.2022 non si considerano più come operazioni non imponibili i servizi di trasporto, territorialmente rilevanti in Italia, relativi a beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta in dogana, **resi a soggetti diversi da:**
  - esportatore;
  - titolare del regime di transito;
  - importatore;
  - destinatario dei beni;
  - prestatore di servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio nazionale e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, a trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile;
  - prestatore di servizi relativi a operazioni doganali.
- Tale modifica si è resa necessaria per adeguare il nostro ordinamento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 29.06.2017, nella causa C-288/16 secondo la quale la non imponibilità dei servizi è ammessa solo per i **trasporti forniti direttamente al mittente o al destinatario dei beni** con la conseguenza che lo stesso non è applicabile ai servizi rilevanti territorialmente in Italia effettuati da più vettori o da terzi sub-contraenti.
- **A seguito della modifica normativa vengono meno i precedenti chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria, con i quali era stato chiarito che la non imponibilità Iva era applicabile anche in presenza di trasporti effettuati da più vettori ovvero da terzi subcontraenti.**

### PREGRESSO

Sono comunque fatti salvi i comportamenti degli operatori che, precedentemente a tale data, si sono già adeguati alla sentenza dei giudici unionali applicando l'Iva in fattura alle prestazioni rese e, conseguentemente, detraendo l'imposta assolta sugli acquisti.

### TERRITORIALITÀ SERVIZI DI TRASPORTO B2B

- Il servizio di trasporto di beni nei rapporti B2B (quindi, fra soggetti passivi Iva) rientra nella regola generale prevista per i servizi c.d. generici, disciplinati dall'art. 7-ter del D.P.R. 633/1972; pertanto, in linea generale il servizio di trasporto nei rapporti B2B è territorialmente rilevante **nel Paese ove è "stabilito" ai fini Iva il soggetto passivo Iva committente.**
- Conseguentemente, sono rilevanti ai fini Iva nel territorio italiano le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva nazionali; invece, nei casi in cui il trasporto di beni sia effettuato da parte di un fornitore soggetto passivo Iva italiano nei confronti di soggetti passivi Iva di altro Paese della UE ovvero extra-UE l'operazione sarà fuori campo Iva.
- I trasporti con **controparti comunitarie** (lato attivo e passivo - in tale ultimo caso qualora tenuti alla presentazione mensile degli elenchi Intrastat) sono soggetti all'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat servizi (tenendo presente che qualora l'operazione sia non imponibile ovvero esente Iva nel Paese del committente è possibile non presentare gli elenchi Intrastat).
- Se il trasporto è reso da un soggetto estero nei confronti del soggetto passivo Iva italiano:
  - se il prestatore è un soggetto passivo Iva comunitario, il committente soggetto passivo Iva italiano dovrà procedere ad reverse charge in Italia (**entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura e computandolo nella liquidazione Iva del mese di ricezione**) applicando il corretto trattamento ai fini Iva riservato in Italia per tale tipologia di servizio; qualora l'operazione sia rilevante ai fini Iva (e non benefici della non imponibilità Iva) si dovrà presentare il modello Intrastat servizi (qualora tenuti alla presentazione mensile);
  - se il prestatore è un soggetto passivo Iva extra-UE, il committente soggetto passivo Iva italiano dovrà procedere ad autofattura in Italia (**entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura e computandolo nella liquidazione Iva del mese di ricezione**) applicando il corretto trattamento ai fini Iva riservato in Italia per tale tipologia di servizio; in tal caso non dovrà essere presentato il modello Intrastat servizi, essendo la controparte extra-comunitaria.



### APPROFONDIMENTI



## NON SOLO IMPRESA

## Sospensione adempimenti per malattia o infortunio del professionista

La L. 234/2021 reca i principi fondamentali che disciplinano la sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista, in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni.

### SOSPENSIONE SCADENZA TRIBUTARIA

- In caso di **ricovero** del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di **cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero**, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale.
- Le disposizioni si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.
- **Alle ipotesi previste è equiparato il parto prematuro della libera professionista.**
- In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il 3° mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti sono sospesi fino al 30° giorno successivo all'interruzione della gravidanza.
- La sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari si applica **anche nel caso di decesso del libero professionista**, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso.

Nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un **termine tributario** stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista **nei 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento**.

- La disposizione si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.
- La disposizione si applica per **periodi di degenza ospedaliera** o di cure domiciliari **superiori a 3 giorni**.

I termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari **fino a 30 giorni dopo** la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

Gli adempimenti sospesi in attuazione della disposizione devono essere eseguiti **entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione**.

### CONDIZIONI

- La sospensione dei termini tributari disposta per gli adempimenti a carico del cliente, eseguiti da parte del libero professionista, si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente **data antecedente** al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.
- Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni.

### STUDI ASSOCIATI

Le disposizioni si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia **inferiore a 3, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale**.

### INTERESSI PER LA SOSPENSIONE

Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento è stato sospeso, si applicano **gli interessi al tasso legale**.

Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta o al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.



## Misura degli interessi legali

A decorrere dal 1.01.2022 il tasso degli interessi legali è pari all'1,25%.  
 Il Ministero dell'Economia ha la possibilità di modificarne la misura di anno in anno, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. In assenza di determinazione entro il 15.12, il saggio rimane invariato per l'anno successivo.

Periodo	Tasso	Riferimenti normativi
Dal 1.01.2022	<b>1,25% annuo</b>	D.M. Economia e Finanze 13.12.2021
Dal 1.01.2021 al 31.12.2021	0,01% annuo	D.M. Economia e Finanze 11.12.2020
Dal 1.01.2020 al 31.12.2020	0,05% annuo	D.M. Economia e Finanze 12.12.2019
Dal 1.01.2019 al 31.12.2019	0,80% annuo	D.M. Economia e Finanze 12.12.2018
Dal 1.01.2018 al 31.12.2018	0,30% annuo	D.M. Economia e Finanze 13.12.2017
Dal 1.01.2017 al 31.12.2017	0,10% annuo	D.M. Economia e Finanze 7.12.2016
Dal 1.01.2016 al 31.12.2016	0,20% annuo	D.M. Economia e Finanze 11.12.2015
Dal 1.01.2015 al 31.12.2015	0,50% annuo	D.M. Economia e Finanze 11.12.2014
Dal 1.01.2014 al 31.12.2014	1,00% annuo	D.M. Economia e Finanze 12.12.2013
Dal 1.01.2012 al 31.12.2013	2,50% annuo	D.M. Economia e Finanze 12.12.2011
Dal 1.01.2011 al 31.12.2011	1,50% annuo	D.M. Economia e Finanze 7.12.2010
Dal 1.01.2010 al 31.12.2010	1,00% annuo	D.M. Economia e Finanze 4.12.2009
Dal 1.01.2008 al 31.12.2009	3,00% annuo	D.M. Economia e Finanze 12.12.2007
Dal 1.01.2004 al 31.12.2007	2,50% annuo	D.M. Economia 1.12.2003
Dal 1.01.2002 al 31.12.2003	3,00% annuo	D.M. Economia 11.12.2001
Dal 1.01.2001 al 31.12.2001	3,50% annuo	D.M. Tesoro 11.12.2000
Dal 1.01.1999 al 31.12.2000	2,50% annuo	D.M. Tesoro 10.12.1998
Dal 1.01.1997 al 31.12.1998	5,00% annuo	Art. 2, c. 185 L. 662/1996
Dal 16.12.1990 al 31.12.1996	10,00% annuo	Art. 1 L. 26.11.1990, n. 353
Fino al 15.12.1990	5,00% annuo	Art. 1284 Codice Civile (versione originaria)



## AGEVOLAZIONI

Accesso al microcredito

Con l'art. 1, c. 914 della legge di Bilancio 2022 sono state apportate modifiche al microcredito. Il microcredito è un finanziamento, a medio lungo termine, che consente l'accesso a soggetti che intendono sviluppare un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa che non sono in condizione di rivolgersi al sistema creditizio tradizionale per assenza di idonee garanzie. Non si tratta semplicemente di un prestito di piccolo importo, ma di un'offerta integrata di servizi finanziari e non finanziari.

In particolare, la legge di Bilancio 2022 ha aperto l'accesso al microcredito alle società a responsabilità limitata con la concessione di finanziamenti fino a € 100.000. Inoltre, è stato elevato da € 40.000 a € 75.000 l'importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità.

Ciò che contraddistingue il microcredito dal credito ordinario è l'attenzione alla persona, che si traduce con l'accoglienza, l'ascolto e il sostegno ai beneficiari dalla fase pre-erogazione a quella post-erogazione, nonché la particolare attenzione prestata alla validità e alla sostenibilità del progetto imprenditoriale. Tale disposizione - lasciando invariata la possibilità, prevista dalla vigente normativa, di un ulteriore aumento dell'importo pari a € 10.000 in caso di credito frazionato - consente ai soggetti beneficiari del microcredito di ottenere un **finanziamento complessivo massimo di € 50.000**.

SOGGETTI  
BENEFICIARI

- Rientra nell'attività di microcredito il finanziamento a sostegno di:
  - avvio o sviluppo di attività di lavoro autonomo;
  - micro-impresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata ordinaria, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa;
  - ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

SOGGETTI  
ESCLUSI

- Lavoratori autonomi o imprese titolari di partita Iva da **più di 5 anni**.
- Lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di **dipendenti superiore alle 5 unità**.
- Società di persone, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative con un numero di **dipendenti non soci superiore alle 10 unità**.

## FINANZIAMENTI

- Per mutuo chirografario si intende un particolare tipo di mutuo, garantito solo da un documento, definito chirografo, che è firmato dall'intestatario del contratto di finanziamento, il quale si obbliga nei confronti del creditore unicamente con la propria firma e senza garanzie reali quali ipoteca su un immobile, fidejussione, anticresi.
- **Può essere chiesto indifferentemente sia da persone fisiche sia da società.**
- Anche la periodicità del rimborso è liberamente stabilita dalle parti.
- La banca potrà richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) solo relativamente alla parte non coperta dalla garanzia pubblica.
- La richiesta di accesso al microcredito è totalmente gratuita fino all'atto di erogazione del finanziamento.

La **durata dei finanziamenti** è stata allungata a **15 anni**.

ALTRE  
NOVITÀ

- Nella concessione di tale tipologia di credito è stata eliminata la condizione secondo la quale i finanziamenti concessi in regime di microcredito devono essere finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro.
- Resta fermo l'obbligo di accompagnare i finanziamenti da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
- **L'art. 1, c. 914, lett. d) e la lett. e) L. 234/2021 hanno modificato l'art. 111, c. 5 TUB**, che affida al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di emanare le relative disposizioni attuative. Con una prima modifica si chiarisce che le norme attuative, nel disciplinare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedono, comunque, una durata dei finanziamenti fino a 15 anni.
- Con una seconda modifica si specifica che le predette disposizioni secondarie, nel disciplinare i limiti oggettivi alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, devono escludere, comunque, alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.



**SCADENZARIO**

**Principali adempimenti mese di febbraio 2022**

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 1 febbraio	Iva	<b>Dichiarazione annuale</b> - La dichiarazione Iva relativa all'anno 2021 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2022 e il 30.04.2022.
Giovedì 10 febbraio	Bonus pubblicità	<b>Dichiarazione</b> - Termine di invio della dichiarazione sostitutiva relativa alle spese pubblicitarie sostenute nel 2021 (Nota Agenzia delle Entrate 23.12.2021).
Martedì 15 febbraio	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		<b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
Martedì 15 febbraio	Iva	<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		<b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
Martedì 15 febbraio	Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
Martedì 15 febbraio	Iva	<b>Raccoglitori occasionali di tartufi</b> - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva in relazione ai corrispettivi, nel limite di € 7.000 annui, dei raccoglitori occasionali di tartufi.
		<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
Martedì 15 febbraio	Iva	<b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di gennaio 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2021.
		<b>Contribuenti trimestrali "speciali"</b> - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2021 e per versare l'eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici).
Martedì 15 febbraio	Iva	<b>Contratti di sub-fornitura</b> - Termine per la liquidazione e il versamento dell'Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2021 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972).
		<b>Associazioni sportive dilettantistiche</b> - Termine di versamento dell'Iva relativa al 4° trimestre 2021, mediante il modello F24.
Martedì 15 febbraio	Sospensione versamenti per Covid	<b>Ripresa</b> - Versamento della 14ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
Martedì 15 febbraio	Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	<b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Modello F24.
Inps		<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
	Inps	<b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Inps		<b>Conguaglio previdenziale</b> - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2022. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di "febbraio 2022" (scadenza 16.03.2022), senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 198/2021).
	Inps	<b>Artigiani e commercianti</b> - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2021.

27 gennaio 2022

**Principali adempimenti mese di febbraio 2022 (segue)**

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Mercoledì 16 febbraio (segue)</b>	Tfr	<b>Saldo rivalutazione</b> - Termine di versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2021.
	Inail	<b>Autoliquidazione</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2021 e l'acconto 2022 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.
<b>Domenica<sup>1</sup> 20 febbraio</b>	Enasarco	<b>Versamento contributi</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2021.
	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
<b>Venerdì 25 febbraio</b>	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
	Imposte dirette	<b>Conguaglio fiscale</b> - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d'imposta, il conguaglio di fine anno 2021 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell'anno, entro il 12.01, ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati.
<b>Lunedì 28 febbraio</b>	Iva	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Associazioni e società sportive	<b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		<b>Comunicazione liquidazioni periodiche</b> - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2021.
	Libro inventari Registri contabili Conservazione digitale	<b>Ripresa versamenti sospesi</b> - Termine di versamento della 10ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).
		<b>Sottoscrizione</b> - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2021 in via telematica entro il 30.11.2021.
	Imposta di bollo	<b>Stampa</b> - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2021 in via telematica entro il 30.11.2021.
		<b>Documenti informatici</b> - Termine per la conservazione dei documenti informatici (comprese le fatture elettroniche), ai fini della rilevanza fiscale, emessi nel 2020.
	Spese sanitarie	<b>Fattura elettronica</b> - Termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2021.
		<b>Bollo virtuale</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Inps	<b>Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria</b> - Invio dei dati relativi alle spese sostenute nel mese precedente, salvo proroghe.
		<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	<b>Regime forfettario</b> - Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione in regime forfettario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all'Inps entro il 28.02 di ogni anno, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016). Inoltre, i contribuenti in regime forfettario che intendono rinunciare a tale regime possono comunicarlo all'Inps entro il 28.02 dell'anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali. In tal caso il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1.01 del medesimo anno (Messaggio Inps 15/2019).
		<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Inail	<b>Denuncia</b> - Termine per la presentazione telematica all'Inail delle denunce retributive annuali.
		<b>Riduzione del premio</b> - Termine di invio on line della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT23.
	Fasi	<b>Contributi assistenziali</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2022.
	Consorti	<b>Deposito</b> - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l'esercizio al 31.12.2021, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis C.C.).
	Fondi rustici	<b>Adempimento</b> - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d'affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2021.
Stampati fiscali	<b>Adempimenti</b> - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l'invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2021.	
Bonus acqua potabile Tasse automobilistiche	<b>Comunicazione</b> - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2021 ai fini del "bonus acqua potabile" (Prov. Ag. Entrate 16.06.2021).	
	<b>Versamento</b> - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2021.	

**Nota<sup>1</sup>** Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].